

# Consolidato fiscale nazionale esteso alle società "sorelle" e meno vincoli per le "branch"

di Gian Marco Committeri (\*)

Nel D.Lgs. n. 147/2015 sono contenute modifiche rilevanti alla disciplina del consolidato fiscale nazionale, che hanno l'obiettivo di uniformare la nostra disciplina ai recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. "In primis", ai fini del **consolidamento** tra **società italiane controllate** da una società **non residente non** è più necessario che le **partecipazioni** da consolidare siano incluse nel patrimonio della "branch". Altra importante novità normativa riguarda il "**consolidato orizzontale**": si tratta del consolidato tra **società "sorelle"**, residenti in Italia o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati UE o aderenti all'Accordo SEE, alle quali ora è consentito consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione, da parte del soggetto controllante non residente, della controllata designata ad esercitare l'opzione, che assume la qualità di consolidante con tutte le responsabilità connesse. Il soggetto controllante non residente deve assumere, in via sussidiaria, le responsabilità previste per le società consolidanti. Qualora siano già **esistenti consolidati domestici** tra alcune delle società che possono entrare a far parte di un nuovo "consolidato orizzontale", si possono verificare effetti esaminati dall'Agenzia delle entrate, sia nel Provvedimento attuativo 6 novembre 2015, sia in occasione di incontri con la stampa specializzata.

Nel Decreto legislativo per la Crescita e l'Internazionalizzazione delle imprese (1) è contenuta una innovazione significativa per quanto attiene al regime opzionale del consolidato fiscale nazionale, disciplinato dall'art. 117 del T.U.I.R. La novità oggetto di analisi è contenuta nell'art. 6 ai sensi del quale dal 2015, se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo

prima del compimento del triennio, il soggetto non residente può designare tra le controllate che hanno esercitato l'opzione per la medesima tassazione di gruppo un'altra "sorella", senza che si interrompa il consolidato. In tale ipotesi, la nuova controllata designata assume in solido con la precedente controllata designata la responsabilità prevista dall'art. 127 del T.U.I.R. (2) sia per i precedenti periodi d'im-

(\*) *ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners - Equity Partner*

(1) D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015, entrato in vigore il 7 ottobre 2015.

(2) Come prevede l'art. 127 del T.U.I.R. la società o l'ente controllante è responsabile: a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122; b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'art. 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attività di liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo Decreto; c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'art. 122; d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lett. b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione. Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile: a) solidalmente con l'ente

o società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'art. 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attività di liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo Decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'art. 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attività di liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo Decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lett. b).

## Redditi d'impresa

posta di validità della tassazione di gruppo, sia per i periodi in cui riveste la qualifica di consolidante (3). Se l'esercizio dell'opzione avviene da parte della controllata designata, essa non potrà consolidare società da cui sia essa stessa controllata. Per tutti i periodi di validità del consolidato permane la responsabilità sussidiaria della controllante non residente. Nel perimetro di consolidamento possono rientrare anche le stabili organizzazioni di società non residenti controllate dal medesimo soggetto, a condizione che dette società abbiano una forma giuridica analoga a quella di cui al comma 1 dell'art. 120 del T.U.I.R. (4) e siano residenti in Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. L'inclusione nel regime delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri non interrompe i consolidati esistenti, come meglio si vedrà *infra*.

Altra novità significativa è rappresentata dall'eliminazione del requisito della iscrizione della partecipazione nel patrimonio della stabile organizzazione del soggetto non residente che intende optare come consolidante.

### La disciplina previgente e le novità introdotte

L'adesione al consolidato fiscale nazionale consente alle società, indipendentemente dall'obbligo civilistico di redigere il bilancio consolidato, di calcolare l'IRES in modo unitario, con riferimento al gruppo cui appartengono (nell'ambito del perimetro dei soggetti che hanno esercitato l'opzione, ossia la *fiscal unit*), effettuando la somma algebrica dei redditi complessivi netti, opportunamente rettificati,

di ciascuno dei soggetti aderenti (società consolidante e società consolidate). I principali vantaggi offerti da questo meccanismo di tassazione (in vigore ormai da oltre un decennio) consistono, in generale, nella possibilità di compensare infragruppo gli utili e le perdite, le eccedenze e i crediti d'imposta individuali e, al ricorrere delle condizioni, di dedurre le eccedenze di interessi passivi indeducibili su base individuale. In sostanza, attraverso tale regime opzionale la società controllante presenta una dichiarazione dei redditi dalla quale risulta un reddito imponibile o una perdita fiscale che derivano dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le società appartenenti all'area del consolidamento fiscale. Ne consegue che l'imposta è liquidata a livello di gruppo (*rectius*: di *fiscal unit*) e sulla società controllante vengono concentrati tutti i rapporti debitori e creditoriali ai fini dell'imposta sul reddito delle società. Nel consolidato fiscale, quindi, si assiste ad una "spersonalizzazione" dei redditi e delle perdite prodotti dalle società partecipanti dal momento che detti risultati vengono *ipso iure* trasferiti alla *fiscal unit* per essere inclusi nella somma algebrica degli imponibili dalla quale scaturisce l'unico risultato positivo o negativo rilevante (5). L'ambito della disciplina del consolidato fiscale che è stato interessato dalle modifiche legislative è quello dell'individuazione dei requisiti dei soggetti che possono optare per il regime del consolidato. Ai sensi dell'art. 117 del T.U.I.R. (*ante* modifica) potevano far parte del consolidato in qualità di "controllanti" le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative, le mutue assicuratrici, fiscalmente residenti in Italia, nonché gli enti commerciali residenti.

(3) La questione potrebbe non essere scevra da complicazioni qualora la controllata sia partecipata da soci di minoranza che potrebbero non gradire l'assunzione di responsabilità in "cambio" di un vantaggio che potrebbe non risultare un effettivo beneficio per la società quanto invece per il gruppo di appartenenza.

(4) Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata al cui capitale sociale la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50%, da determinarsi relativamente all'ente o società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena

societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'art. 2346 del Codice civile e al cui utile di bilancio la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50% da determinarsi relativamente all'ente o società controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'art. 2346 del Codice civile.

(5) Agenzia delle entrate, circolare 9 marzo 2010, n. 9/E.

Potevano, infine, optare in qualità di controllanti i soggetti non residenti purché in possesso dei seguenti requisiti: i) residenza in Paesi con i quali è in vigore una convenzione bilaterale contro la doppia imposizione (6); ii) esercizio di un'attività d'impresa in Italia con stabile organizzazione nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata che si vuole far aderire alla *fiscal unit*.

Tanto premesso, l'obiettivo del legislatore, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2015, è stato quello di eliminare il vincolo della iscrizione della partecipazione nel patrimonio della stabile organizzazione del soggetto non residente (che intende optare in qualità di consolidante) e di consentire alle "sorelle", sia società residenti in Italia sia stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati appartenenti all'Unione Europea (7), di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione da parte del soggetto non residente della controllata designata ad esercitare l'opzione, che assume così la qualità di consolidante. Tuttavia, l'esercizio dell'opzione da parte della controllata designata incontra il limite di non poter consolidare società da cui sia essa stessa controllata (8). Per effetto della novità in commento quindi si assiste ad una separazione netta tra la "natura" civilistica della partecipata (che resta una "sorella" delle altre società non controllate direttamente ma controllate dal medesimo soggetto non residente) e suo status fiscale (che assurge invece al ruolo di consolidante su designazione del soggetto controllante non residente).

(6) Nella circolare n. 53/E del 9 marzo 2010 si legge come non basti il fatto che la società risieda in un Paese con cui è in vigore un accordo contro la doppia imposizione, in quanto si rende necessario anche lo scambio di informazioni con lo Stato italiano, al fine di evitare facili aggiramenti della norma.

(7) Ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Econo-

mico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

(8) Relazione illustrativa allo schema del Decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

#### SOLUZIONI OPERATIVE

##### **Eliminata la connessione patrimoniale delle partecipazioni per le "branch"**

Ai fini del **consolidamento** tra società italiane **controllate** da una società **non residente**, è ora **sufficiente** la presenza di una **stabile** organizzazione in **Italia** perché questa assuma la qualifica di **consolidante** delle società controllate italiane, a prescindere dall'iscrizione delle partecipazioni di queste nel suo bilancio o nel suo patrimonio.

##### **L'iscrizione della partecipazione nel patrimonio della stabile organizzazione italiana**

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 117 del T.U.I.R. viene eliminata la previsione secondo cui è necessario che nel patrimonio della stabile organizzazione (residente) sia compresa la partecipazio-

ne di ciascuna società controllata inclusa nel consolidato fiscale domestico. È ora previsto che la stabile organizzazione italiana di una società controllante estera residente in uno Stato con il quale è in vigore un accordo per l'effettivo scambio di informazioni può assumere la qualifica di consolidante nei confronti di tutte le società controllate italiane, a prescindere dal fatto che le partecipazioni siano incluse nel patrimonio della stabile organizzazione stessa. In sostanza, per le predette società non residenti, è sufficiente la presenza di una stabile organizzazione in Italia affinché questa assuma la qualifica di consolidante delle società controllate italiane, non essendo più necessario che le partecipazioni da consolidare siano anche incluse nel patrimonio della *branch*.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 147/2015, a partire dal 7 ottobre 2015 la semplice presenza nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione di una controllante estera residente in un Paese "collaborativo" determina la possibilità che la stessa possa assumere la qualifica di consolidante nei confronti di tutte le controllate italiane a prescindere dalla loro inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione medesima. La modifica normativa relativa all'eliminazione della connessione patrimoniale delle partecipazioni è finalizzata ad evitare un inquinamento del

## Redditi d'impresa

rendiconto della stabile organizzazione non collegato ai propri rischi, funzioni e asset.

### L'introduzione del consolidato "orizzontale"

La disciplina sul consolidato fiscale nazionale, prima del D.Lgs. n. 147/2015, non consentiva l'accesso nella *fiscal unit* a società "sorelle" residenti controllate da un soggetto residente in altro Stato membro dell'Unione Europea. Una delle principali novità apportate dal menzionato Decreto riguarda proprio l'introduzione del c.d. consolidato orizzontale, ovvero tra società "sorelle". Il legislatore ha voluto allineare la disciplina interna ai principi forniti dai giudici europei con la sentenza del 12 giugno 2014 (9) in tema di libertà di stabilimento e di divieto di discriminazione, relativi alla possibilità di adesione ai regimi di entità fiscale unica da parte di gruppi con soggetti residenti in Stati europei diversi da quelli in cui si opta per la tassazione consolidata. Introducendo il consolidato tra società "sorelle", l'ordinamento italiano ha adottato una misura idonea a consentire l'esercizio della libertà di stabilimento armonizzando alla normativa europea le norme nazionali di accesso al consolidato fiscale. In particolare, il comma 2-bis dell'art. 117 del T.U.I.R. (10) amplia ulteriormente il perimetro di consolidamento della *fiscal unit* italiana. In sostanza, viene consentito l'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale tra "sorelle" residenti in Italia se controllate - direttamente o indirettamente - da una controllante comune residente nell'Unione Europea o nello Spazio economico europeo (SEE) ed il perimetro di consolidamento può includere altresì, in qualità di controllate, anche le stabili organizzazioni in Italia di società non residenti. Va rilevato che i soggetti controllanti non residenti in Italia debbano essere residenti in Stati

#### SOLUZIONI OPERATIVE

**Consolidamento tra società "sorelle" controllate da una società non residente**  
È prevista la possibilità, per le società controllate italiane di controllanti residenti nella UE (o in uno Stato aderente all'Accordo sullo SEE che sia "collaborativo" con l'Italia) senza stabile organizzazione italiana, di consolidare le proprie basi imponibili, previa designazione da parte del soggetto non residente di una controllata italiana facente le funzioni della consolidante.

appartenenti all'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e debbano rivestire una forma giuridica analoga a quella di Spa, Srl, Sapa, o enti commerciali. Il limite che incontra la società controllata designata è

quello di non poter esercitare l'opzione per il consolidato fiscale con le società da cui è partecipata (non può quindi consolidare fiscalmente soggetti che sono posti su un livello superiore nella catena partecipativa del gruppo di riferimento). I requisiti del controllo per l'esercizio dell'opzione da parte della controllata designata devono sussistere in capo alla controllante non residente. La controllata designata assume tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti per la consolidante. Inoltre, la responsabilità di cui all'art. 127 del T.U.I.R. per le società o enti controllanti, che ricade in capo alla controllata designata, è assunta in via sussidiaria anche dal soggetto controllante non residente, a pena di inefficacia dell'opzione. Il legislatore prevede altre due condizioni per realizzare il consolidamento: i) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione della *fiscal unit* sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati; ii) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente (c.d. sorella) avente le caratteristiche già previste

(9) CGE, cause riunite C-39/13, causa C-40/13 e C-41/13.

(10) Comma introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 147/2015.

dalla norma senza che si abbia l'interruzione della tassazione di gruppo, assumendo quest'ultima in solido con la società designata verso la quale cessa il controllo la responsabilità relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validità della tassazione di gruppo.

## Le stabili organizzazioni di società non residenti

Il D.Lgs. n. 147/2015 prevede un ulteriore ampliamento del perimetro di consolidamento contenuto nel comma 2-ter dell'art. 117 del T.U.I.R. Per effetto delle nuove disposizioni normative possono rientrare nel perimetro di consolidamento anche le stabili organizzazioni di società non residenti controllate dal medesimo soggetto, purché tali società abbiano una forma giuridica analoga a quella delle Spa, Sapa e Srl e siano residenti in Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Tale estensione soggettiva, influenzata evidentemente dalla giurisprudenza comunitaria, si basa sul principio per il quale la posizione della stabile va assimilata a quella di una società formalmente autonoma localizzata in Italia. Tale stabile organizzazione può anche rientrare, in qualità di controllata, in un consolidato domestico tra società "sorelle" controllate da un (medesimo) soggetto non residente.

## Il Provvedimento attuativo dell'Agazia delle entrate e l'applicazione delle nuove disposizioni

Con Provvedimento del 6 novembre 2015, il Direttore dell'Agazia delle entrate ha dato attuazione alle nuove disposizioni contenute nel-

### SOLUZIONI OPERATIVE

#### Esteso il "perimetro di consolidamento"

Tra le società residenti che possono accedere al consolidato sono ricomprese anche le **stabili** organizzazioni di un **soggetto non residente** localizzato nella **UE** o in uno Stato aderente all'Accordo sullo **SEE** che sia "collaborativo" con l'Italia.

l'art. 6 del D.Lgs. n. 147/2015 nonché nel comma 2-bis dell'art. 117 del T.U.I.R. Tale Provvedimento indica le modalità per comunicare al Fisco la designazione della società residente, controllata da una società estera

avente i requisiti previsti, per l'espletamento del ruolo assegnato alla consolidante ai fini del consolidamento dei redditi della *fiscal unit*. Per designare la propria controllata, la controllante europea presenta il Modello di designazione, che contiene i dati identificativi della controllante designante e della controllata designata (11). È con la presentazione del Modello di designazione che la controllante estera assume, in via sussidiaria, le responsabilità per le società o enti controllanti. L'assunzione della responsabilità sussidiaria da parte della controllante europea è un adempimento previsto a pena di inefficacia dell'opzione per il "consolidato tra sorelle". Il Provvedimento chiarisce che la controllante non residente può designare una sola controllata e che la designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo. La controllata designata non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata (12). L'Agazia delle entrate sul tema riguardante gli effetti dell'estensione del consolidato alle società "sorelle" ha fornito chiarimenti con l'art. 7 menzionato Provvedimento nonché in occasione di un incontro con la stampa specializzata tenutosi il 28 gennaio 2016 (13), prospettando il caso in cui una società non residente "A" controlli le società italiane "B" e "C" e, inoltre, "B" a sua volta controlli la società italiana "D", con la quale abbia esercitato l'opzione per il consolidato.

È possibile che si verifichino tre situazioni.

(11) Per procedere la controllante non residente deve identificarsi nel territorio dello Stato mediante attribuzione del codice fiscale (cfr. punto 2.1. del Provvedimento).

(12) Il Provvedimento fa riferimento al controllo *ex art.* 2359, comma 1, n. 1) del Codice civile mentre la norma riferi-

sce genericamente la limitazione alle società "da cui è partecipata".

(13) Cfr. *Il Sole - 24 Ore* del 29 gennaio 2016, pag. 48 ss., Risposta n. 12.

## Redditi d'impresa

Nel primo caso: A designa B ad esercitare l'opzione per il consolidato e ne consegue che B sarà la nuova consolidante designata da A, ma la stessa B ha in essere un consolidato con la società D. Ne consegue che il consolidamento coinvolgerà B, C e D a patto che in capo ad A (società non residente) vi siano i requisiti del controllo rilevante (14) nei confronti delle altre tre società che optano per il consolidato.

In questo primo caso, il consolidato tra B e D: i) non si interrompe, se la consolidante (B) del consolidato in vigenza di opzione sia designata per il periodo d'imposta in corso alla data del 7 ottobre 2015 (15) (entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015); ii) si interrompe, qualora l'opzione sia esercitata "a regime", cioè la consolidante (B) del consolidato in vigenza di opzione opti in qualità di consolidata unitamente ad una diversa società designata per i periodi d'imposta successivi al 7 ottobre 2015 (C). Di conseguenza, C può entrare nel consolidato esercitando l'opzione congiunta con B e, limitatamente a C, il triennio decorre dall'opzione congiunta di B e C. In caso di successiva interruzione del consolidato con riferimento a B oppure a C, le rispettive residue perdite non utilizzate dovranno essere obbligatoriamente attribuite a B o a C (16).

Nel secondo caso: A designa D ad esercitare l'opzione per il consolidato e ne consegue che D sarà la nuova consolidante designata da A. Nel consolidato possono entrare soltanto C e D e il triennio decorre dal periodo d'imposta di esercizio dell'opzione. B non può entrare nel perimetro di consolidamento in quanto ai sensi dell'art. 117 comma 2-bis del T.U.I.R. "la controllata designata non può esercitare l'opzione con le società di cui è partecipata" (17). Quindi, si interrompe il consolidato tra B e D.

Le eventuali residue perdite fiscali non utilizzate restano (salvo che il contratto di consolidato ne preveda la riattribuzione alla società che le ha prodotte) nella disponibilità della ex-consolidante (B); a tali perdite si applicano le disposizioni previste dall'art. 118, comma 2 del T.U.I.R. in quanto divengono perdite proprie di B (che non opta per il consolidato), dalla stessa utilizzabili ai sensi dell'art. 84 del T.U.I.R.

Nel terzo caso: A designa C ad esercitare l'opzione per il consolidato e ne consegue che C sarà la nuova consolidante designata da A. Se optano per il consolidato B e C, il consolidato preesistente tra B e D si interrompe. Se, invece, B e D optano entrambe per il consolidato con C nel periodo d'imposta in corso alla data del 7 ottobre 2015, non si producono, in relazione al consolidato preesistente tra B e D, gli effetti di cui all'art. 124, commi 1, 2 e 3 del T.U.I.R. Le eventuali residue perdite non utilizzate del preesistente consolidato restano (salvo che nella comunicazione di consolidato ne preveda la riattribuzione alla società che le ha prodotte) nella disponibilità della ex-consolidante (B). A tali perdite si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'art. 118, comma 2, del T.U.I.R. per cui saranno utilizzabili solo da B e non potranno essere trasferite al nuovo consolidato. Diversamente, qualora l'opzione sia esercitata da B e D con C per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 7 ottobre 2015 ("a regime"), il consolidato preesistente tra B e D si interrompe con gli effetti di cui all'art. 124 del T.U.I.R. Il triennio di validità dell'opzione decorre dal periodo d'imposta con riferimento alla quale la nuova opzione è esercitata.

(14) Si tratta del rapporto di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile, ai sensi del quale "sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria".

(15) Agenzia delle entrate, punto 7.1 del Provvedimento del 6 novembre 2015 e Risposta n. 12, cit.

(16) Il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2015, in merito, al punto 2.7 chiarisce che "nelle ipote-

si di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, qualora all'atto dell'opzione non venga espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, le stesse sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte".

(17) Come chiarito anche nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2015 al punto 2.6 e Risposta n. 12, cit.